



Città di Spoleto®

Pag. 1 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 232 DEL 30/09/2020

Unità proponente: Ufficio Ambiente Agricoltura Energia

Direzione Ambiente e Turismo

Oggetto: CHIUSURA DELLE AREE GIOCO E STRUTTURE LUDICHE ALL'INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI DI LIBERO ACCESSO

IL SINDACO

visto l'art. 32 della Costituzione italiana;
visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
visto l'art. 54 comma 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto della Città di Spoleto;
preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica de COVID-19*";
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "*ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - disposizioni attuative del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19, recante "*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante "*ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

premesso che:

- l'art. 1 del sopracitato D.L. 16 maggio 2020 n. 33 contempla al comma 8 il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede, al comma 9, la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;
- il D.P.C.M. 11 Giugno 2020 dispone che l'accesso al pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto:
 - del divieto di assembramento di al punto precedente;
 - del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - delle linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 11 Maggio 2020, "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19*";

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 232 DEL 30/09/2020

considerato che:

- i dati sanitari in possesso di questa Amministrazione comunale evidenziano un significativo aumento dei contagi nella fascia di popolazione compresa tra gli 0 e i 16 anni;
- tale fascia di popolazione è quella che di norma usufruisce e si ritrova nei parchi gioco delle aree verdi pubbliche di libero accesso;
- risulta difficile in tale contesto far rispettare il divieto di assembramento nonché il distanziamento e la supervisione da parte degli accompagnatori così come previsti dall'allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 " linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti nella fase due dell'emergenza Covid-19".

ritenuto necessario applicare il principio di precauzione a tutela della salute pubblica, in attesa di avere ulteriori dati sull'andamento dei contagi da Covid -19 nella fascia di popolazione compresa tra 0 e 16 anni;

ritenuto necessario ed urgente adottare il presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e regionali, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;

visto l'art 50 commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la chiusura delle aree gioco e strutture ludiche interne ai parchi e ai giardini pubblici di libero accesso.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241 fino al 30 novembre 2020;

AVVISA

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.



Città di Spoleto®

Pag. 3 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 232 DEL 30/09/2020

oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- che, a norma dell'art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Rosati dell'ufficio ambiente della direzione Ambiente e Turismo.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni secondo quanto previsti dalle disposizioni vigenti, nonché nel sito istituzionale e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali;
- che le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento sono effettuate con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, al quale il provvedimento viene trasmesso.

Si trasmette la presente ordinanza a:

Regione Umbria - Presidente della Giunta Regionale;
Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Perugia;
Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
Questura di Perugia;
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto;
Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Azienda U.S.L. Umbria n. 2;
Comando della Polizia Locale del Comune di Spoleto.

L'Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Nichinonni

Il Sindaco
Umberto de Augustinis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Umberto De Augustinis;1;8698397

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it